

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2016
669/2016/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 5 aprile 2013, 144/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 144/2013/E/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 587/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 587/2015/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017;
- ai sensi del comma 21.1, della *RTTG*, le imprese di trasporto presentano, entro il 30 settembre 2016, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha presentato, con comunicazione del 28 settembre 2016 (prot. Autorità A/27057 del 29 settembre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi

- all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Energie S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27676 del 3 ottobre 2016), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 18 ottobre 2016 (prot. Autorità A/29536 del 18 ottobre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
 - la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27347 del 30 settembre 2016), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 20 ottobre 2016 (prot. Autorità A/30070 del 20 ottobre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
 - la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27488 del 3 ottobre 2016), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 18 ottobre 2016 (prot. Autorità A/29640 del 18 ottobre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
 - la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27345 del 30 settembre 2016), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 24 ottobre 2016 (prot. Autorità A/30367 del 24 ottobre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
 - la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27348 del 30 settembre 2016), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 27 ottobre 2016 (prot. Autorità A/30854 del 27 ottobre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
 - la società Retragas S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 27 settembre 2016 (prot. Autorità A/26967 del 28 settembre 2016), come successivamente integrata e modificata con comunicazione del 19 ottobre 2016 (prot. Autorità A/29970 del 19 ottobre 2016), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
 - la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27490 del 3 ottobre 2016), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; a seguito della comunicazione, da parte degli uffici dell'Autorità, inviata in data 27 ottobre 2016 (prot. Autorità P/30983), la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 3 novembre 2016 (prot. Autorità A/31754 del 3 novembre

2016), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 30 settembre 2016 (prot. Autorità A/27629 del 3 ottobre 2016), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2017, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*;
- nell'ambito del procedimento della proposta tariffaria della società sono stati altresì compiuti gli approfondimenti, disposti con la deliberazione 587/2015/R/GAS, sul trattamento da riconoscere alle partite economiche inerenti ai corrispettivi di scostamento fatturati ma non incassati negli anni 2012, 2013 e 2014; ciò con particolare riferimento alle partite relative agli utenti del servizio che hanno posto in essere le condotte abusive oggetto dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione 144/2013/E/GAS (e oggetto di successivi procedimenti sanzionatori);
- in data 21 ottobre 2016, gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società Snam Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità P/30183), una lettera con cui si consentiva la modifica della proposta tariffaria, chiarendo in particolare alla società che, con riferimento alla determinazione dei ricavi di scostamento da considerare ai fini della determinazione dei fattori correttivi FC^R e FC^N , avrebbe potuto procedere in deroga alle disposizioni vigenti e in via del tutto eccezionale, data la straordinarietà degli eventi trattati nella richiamata indagine conoscitiva; in particolare, che nel calcolo dei ricavi di scostamento RSC^N e RSC^R portati in detrazione dei ricavi riconosciuti per la determinazione dei fattori correttivi fossero considerati gli importi relativi ai corrispettivi di scostamento effettivamente incassati in luogo di quelli fatturati, limitatamente alle partite economiche relative agli utenti inadempienti oggetto di tale istruttoria;
- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 2 novembre 2016 (prot. Autorità A/31713 del 2 novembre 2016), una nuova proposta tariffaria, che è risultata coerente con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità; nella medesima comunicazione, la società ha, altresì, presentato un aggiornamento delle azioni legali intraprese per il recupero dei crediti relativi alle penali di scostamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui al comma 21.1, della *RTTG*, le proposte tariffarie relative ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2017, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2017 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- prevedere che, con riferimento agli importi non incassati relativi ai corrispettivi di scostamento esclusi dalla determinazione dei fattori correttivi FC^R e FC^N per l'anno 2017, l'eventuale riscossione di tali partite in futuro sia considerata ai fini della determinazione dei ricavi di trasporto per gli anni successivi al 2017;
- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2017 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- prorogare, per l'anno 2017, i fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle perdite di rete nell'anno 2016, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 514/2013/R/GAS;
- prorogare, per l'anno 2017, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di trasporto di cui all'articolo 2 della deliberazione 514/2013/R/GAS

DELIBERA

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2017, di cui al comma 22.1, della *RTTG*, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG* secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. prevedere che, con riferimento agli importi non incassati relativi ai corrispettivi di scostamento esclusi dalla determinazione dei fattori correttivi FC^R e FC^N per l'anno 2017 della società Snam Rete Gas S.p.a., l'eventuale riscossione di tali partite in futuro sia considerata ai fini della determinazione dei ricavi di trasporto per gli anni successivi al 2017;
3. di prorogare, per l'anno 2017, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di trasporto, di cui all'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS;
4. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2017, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il

Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;

5. di trasmettere, all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del comma 22.2, della *RTTG*, le componenti di ricavo approvate ai sensi dei precedenti punti 1 e 4 e le ulteriori informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di cui agli articoli 12 e 13 della *RTTG*, dei valori di autoconsumo e perdite di cui all'articolo 9 della *RTTG* e del corrispettivo transitorio di misura;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni